



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Tivoli

DIRETTIVA 1/2026

Oggetto: L. 2 dicembre 2025, n. 181 – le nuove informazioni alla persona offesa – la richiesta della persona offesa di essere ascoltata dal Pubblico Ministero – gli adempimenti della polizia giudiziaria nella trasmissione della notizia di reato

Sommario

1 - Premessa	1
2 - Le informazioni alla persona offesa e le modifiche al c.p.p.	2
3 - Le indicazioni già oggetto delle linee guida prot. 294 del 03/02/2026 (sintesi)	7
4 - Gli adempimenti della p.g. nella trasmissione della notizia di reato	9
5 - Conclusioni	10

1 - Premessa

La Legge 2 dicembre 2025 n. 181, che ha introdotto il delitto di femminicidio (art. 577 bis c.p.), ha inserito anche alcune modifiche rilevanti nel codice di procedura penale con la conseguente necessità di impartire direttive specifiche alla Polizia Giudiziaria operante sul territorio al fine di uniformarne l'azione, in virtù del rapporto funzionale che lega gli operatori di Polizia Giudiziaria al Pubblico Ministero.

Come specificato nella direttiva 1/2024 (aggiornata al 24 maggio 2024), le direttive, oltre ad uniformare l'azione della P.G., consentono una migliore e più efficace utilizzazione delle risorse disponibili, attraverso l'indicazione di procedure operative finalizzate a rendere più efficace e coordinata l'azione della Polizia Giudiziaria.

Per tali motivi esse sono strettamente vincolanti, con la conseguenza, come già indicato nella direttiva 1/2024, che eventuali non puntuali applicazioni di rilievo dovranno essere segnalate ai Comandi di appartenenza, in primo luogo per le vie brevi e, solo se necessario, per iscritto nell'ambito di un rapporto, non sono di dipendenza della Polizia Giudiziaria, ma soprattutto di leale collaborazione derivante dalle comuni finalità istituzionali.



2 - Le informazioni alla persona offesa e le modifiche al c.p.p.

In generale, la L. 181/2025 oltre all'introduzione del delitto di femminicidio ha rafforzato gli strumenti di tutela per le vittime dei reati c.d. di codice rosso.

Ha modificato parzialmente l'art. 90-bis c.p.p. (*Informazioni alla persona offesa*) e 90-ter c.p.p. (*Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione*), nonché introdotto l'**art. 90-bis.2 c.p.p. (*Ulteriori informazioni alla persona offesa*)**; altre modifiche parziali riguardano l'art. 299 c.p.p. (*Revoca e sostituzione delle misure*), l'art. 309 c.p.p. (*Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva*), 310 c.p.p. (*Appello*).

Di seguito si riporta il testo delle norme, modificate e/o introdotte, indicato in grassetto.

L'**art. 90-bis c.p.p.** viene modificato introducendo la lett. d-bis) relativa all'avviso che deve essere dato dall'autorità procedente alla persona offesa nei casi di definizione con il rito del "patteggiamento", quando si procede per i reati di cui all'art. 444, comma 1 quater, c.p.p. (comma introdotto dalla stessa L. 181/2025)¹; in questi casi la persona offesa avrà facoltà di presentare memorie e deduzioni:

Art. 90 -bis (*Informazioni alla persona offesa*). — 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a -bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a -ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a -quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

¹ Art. 444, comma 1 quater, c.p.p.: "Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio"; si tratta, peraltro, di elenco identico a quello previsto nell'art. 362, comma 1 ter, c.p.p.



a *-quinquies*) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero precedente o presso la cancelleria del giudice precedente;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3 *-ter*;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

d -bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1 -quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, e 554 -ter , comma 2;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile;

n *-bis*) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;



p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

p -bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p -ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela

L'art. 90-ter c.p.p. viene modificato nel comma 1-bis, mediante integrazione delle fattispecie di reato per le quali è obbligatoria la comunicazione, che nei casi di "omicidio" (575 c.p.), aggravato ai sensi degli artt. 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, c.p., "femminicidio" (577-bis c.p.) e in tutti gli altri in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, deve essere effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa che ne abbiano fatto richiesta, purché abbiano indicato il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione:

Art. 90 -ter (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione).

— 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 299, nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona sono immediatamente comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta, con l'ausilio della polizia giudiziaria, i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, ed è altresì data tempestiva notizia, con le stesse modalità, dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti, anche nella ipotesi di cui all'articolo 299, il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato 3.

1 -bis. Le comunicazioni previste al comma 1 sono sempre effettuate alla persona offesa e al suo difensore, ove nominato, se si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, **aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e per il delitto previsto dall'articolo 577 -bis del codice penale, nella forma tentata**, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572 , **593 -ter** , **nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma**, 609 - bis , 609 -ter , 609 -quater , 609 -quinquies , 609-octies , 612 -bis e **612-ter** del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 -quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, **577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma**, del codice penale. **Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577 -bis del codice penale, nonché negli altri casi in**



cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.

Il nuovo **art. 90-bis.2 c.p.p.** introduce una ulteriore informazione (in aggiunta a quelle previste dall'art. 90-bis c.p.p.) che deve essere data alla persona offesa e che riguarda la facoltà della stessa di chiedere di essere ascoltata personalmente dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 362, comma 1-ter, nei casi (e solo nei casi) in cui si proceda per i reati di "codice rosso" specificamente indicati nella disposizione; altro avviso riguarda l'indicazione di un domicilio telematico per le comunicazioni e l'obbligo di eleggere domicilio per le informazioni relative alla fase della revoca/modifica della misura cautelare (art. 299 c.p.p.) e del patteggiamento (art. 444 c.p.p.):

Art. 90-bis.2 (Ulteriori informazioni alla persona offesa). —

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90- bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del codice penale, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater.

La modifica dell'**art. 299 c.p.p.** ha riguardato il comma 2-bis e le comunicazioni che devono essere date dalla polizia giudiziaria in caso di revoca e sostituzione della misura cautelare, nonché nei casi di distacco temporaneo del c.d. "braccialetto elettronico":

Art. 299 (Revoca e sostituzione delle misure). — 1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste



dall'art. 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3, quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose.

2 -bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ***nonché quelli che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo*** relativi alle misure previste dagli articoli 282 -bis, 282 -ter, 283, 284, 285 e 286, applicate nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socio-assistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore. ***La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione.***

....

[omissis]

Le modifiche agli artt. 309 e 310 c.p.p. riguardano la fase dell'impugnazione davanti al Tribunale del Riesame e i casi in cui il Tribunale non confermi l'ordinanza cautelare impugnata; la L. 181/25 ha introdotto il comma 10-bis nell'art. 309 e il comma 2-bis nell'art. 310 con una formulazione sostanzialmente identica: i provvedimenti di non conferma delle ordinanze ***“nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona e i delitti di cui all'articolo 362, comma 1 -ter, devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali e alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore”.***

Si ampliano, dunque, gli obblighi informativi della Polizia Giudiziaria, il che impone un aggiornamento dei moduli informativi che devono essere consegnati alle persone offese e delle attestazioni che gli operatori devono redigere e trasmettere al Pubblico Ministero.

Alla persona offesa, pertanto, andrà consegnato il nuovo modulo (**all. H.1**), insieme alla guida “VITTIME DI REATO - MAI PIU' SOLE” nella versione attuale e che si allega in formato pdf.²

Di conseguenza, la Polizia Giudiziaria dovrà inserire nella trasmissione della notizia di reato anche il modulo **all. H**, aggiornato dalla presente direttiva.

² A mero titolo informativo, si segnala che la guida sarà successivamente ristampata con gli aggiornamenti conseguenti alle modifiche introdotte con la L. 181/25



3 - Le indicazioni già oggetto delle linee guida prot. 294 del 03/02/2026 (sintesi)

Si vuole porre in evidenza, in questa sede, per la sequenza procedimentale che potrebbe essere attivata, l'informazione disciplinata dall'art. 90-bis.2 c.p.p., con specifico riferimento alla richiesta della persona offesa di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero.

Quest'ufficio è già intervenuto sul tema con le linee guida emanate in data 3.2.2026 e trasmesse anche alla Polizia Giudiziaria sul territorio che si riportano di seguito nella parte di interesse:

“ ... Qualora vi sia la richiesta della persona offesa di essere sentita direttamente dal Pubblico Ministero occorre procedere ad una puntuale verifica dell'istanza, dovendo trattarsi, per espressa volontà del legislatore, di richiesta motivata e tempestiva.

Premesso che deve trattarsi di richiesta scritta (o perché contenuta in una denuncia scritta o perché trasfusa in un verbale qualora resa oralmente alla polizia giudiziaria), il P.M. dovrà dunque verificare se sussistono i due presupposti necessari della motivazione e della tempestività, verifica che non può che essere obbligatoria tenuto conto della lettera della norma e della sequenza procedimentale con impiego di risorse che verrebbe attivata. Va sottolineato che si tratta di requisiti necessari che devono sussistere contemporaneamente: una richiesta motivata ma intempestiva o una richiesta non motivata ma tempestiva non sono idonee a far scattare l'obbligo di intervento diretto del P.M. o del decreto motivato di delega.

A) Richiesta motivata

La richiesta deve essere accompagnata dall'indicazione delle ragioni, ancorché in modo succinto, per le quali si chiede l'intervento diretto del Pubblico Ministero; la motivazione non deve essere però apparente o irragionevole.

Assolutamente condivisibile la posizione espressa al termine della riunione distrettuale del 13/1/26 e che qui si ribadisce: il Pubblico Ministero conserva il potere di sindacare la motivazione a supporto dell'istanza, sotto il profilo della coerenza e pertinenza rispetto alla vicenda in esame, dandone conto nel provvedimento di mancata audizione diretta.

B) Richiesta tempestiva

L'interpretazione del requisito della “tempestività”, in assenza di più chiare indicazioni normative, deve basarsi, in primo luogo sul principio della massima priorità alle indagini che il legislatore ha voluto imporre nei reati di “codice rosso”, in secondo luogo su quanto disposto nell'art. 362, comma 1 ter, c.p.p. e nel nuovo art. 90-bis.2 c.p.p.

L'art. 362, comma 1 ter, come è noto, prevede come regola generale che l'audizione della persona offesa avvenga entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato (salvo i poteri di deroga di cui si è detto in precedenza).



L'art. 90-bis.2 c.p.p. (introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. c L. 151/2025) prevede, testualmente, che "Fermo quanto previsto dall'articolo 90- bis [informazioni alla persona offesa], la persona offesa [dei reati c.d. "codice rosso"] ... sin dal primo contatto con l'autorità procedente, è informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter ...".

Come può notarsi il testo dell'art. 90-bis.2 differisce dal penultimo periodo dell'art. 362 comma 1 ter, come modificato dalla L. 151/25: nella prima disposizione, il legislatore fa riferimento alla "richiesta motivata"; nella seconda, alla richiesta "motivata e tempestiva".

Il perché di tale differenza, si desume dall'interpretazione logico-sistematica delle norme indicate: le disposizioni dell'art. 362, comma 1 ter, che regolano la fase dell'assunzione delle informazioni, seguono in linea temporale, nella quasi totalità dei casi, la fase del primo contatto con l'autorità procedente, in cui devono essere date le informazioni previste dagli artt. 90 bis e 90 bis.2, che qui interessano.

La prassi, infatti, ci dimostra che nella quasi totalità dei casi di "codice rosso", la persona offesa si reca dalla P.G. per presentare denuncia (o anche contatta il 112 per una richiesta di intervento urgente) e in quella sede riceve le informazioni previste dagli artt. 90 bis e 90 bis.2 c.p.p.; successivamente, la P.G. completata la redazione della comunicazione notizia di reato la trasmette al P.M. che la iscrive nel registro; da quel momento, in linea generale, si attiverebbe la "regola dei tre giorni" prevista dall'art. 362, comma 1 ter c.p.p., per la raccolta delle dichiarazioni.

La spiegazione della diversa formulazione delle disposizioni starebbe dunque nel fatto che la richiesta della persona offesa sarebbe tempestiva solo se fatta al momento della denuncia e in quello, di fatto contestuale, in cui vengono fornite le informazioni previste dall'art. 90 bis.2 c.p.p."

Il primo incombente che grava sulla Polizia Giudiziaria, dunque, è quello di verbalizzare con la dovuta precisione le ragioni per le quali la persona offesa chiede di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero, ovviamente qualora la vittima chieda espressamente di essere sentita dal magistrato, una volta ricevute le informazioni previste dall'art. 90-bis.2 c.p.p.; giova anche in questa fase, l'obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni imposto dall'art. 357, comma 3 ter, c.p.p. e dalla direttiva 1/2024³.

Questo consentirà, da un lato, di rispettare la volontà della persona offesa, secondo la ratio sottesa alla L. 181/25, dall'altro, al Pubblico Ministero di esercitare il legittimo potere di controllo sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.

Nelle linee guida sopra richiamate si è affrontato anche il tema specifico degli adempimenti della polizia giudiziaria nel caso in cui la persona offesa eserciti la facoltà di chiedere di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero nell'atto di presentare la denuncia davanti alla P.G.; si riportano le parti di interesse:

"...la questione su cui soffermarsi è se la P.G., di fronte alla richiesta, debba interrompere o meno l'acquisizione delle sommarie informazioni, trasmettendo la notizia di reato al P.M. per le valutazioni di competenza.

³ Linee guida sopra richiamate, par. 7



In questa situazione, potrebbero presentarsi due scenari:

1) la persona offesa, presentata la denuncia, insiste per rendere le dichiarazioni solo al P.M.; in questo caso, la p.g. deve trasmettere immediatamente la notizia di reato al P.M. che procederà come indicato in precedenza: valutazione della richiesta, eventuale provvedimento motivato di “rigetto” o eventuale delega con decreto motivato o provvedimento di “deroga” o assunzione personale delle dichiarazioni;

2) la persona offesa pur a fronte della richiesta di essere sentita personalmente dal P.M., vuol rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria; in tale scenario, soprattutto nei casi in cui sussistano immediati elementi di rischio per la persona offesa, la PG procederà ad assumere immediatamente le sommarie informazioni con le forme indicate e previste dalla direttiva 1/2024 e dall’art. 357, comma 3 ter, c.p.p.; si tratta di soluzione che maggiormente risponde al principio generale di garantire la più immediata ed efficace tutela all’integrità psico-fisica della persona offesa; infatti, il Pubblico Ministero, ricevuta la notizia di reato, avrà a disposizione maggiori elementi che gli consentiranno di operare tempestivamente con maggiore efficacia (anche per l’emissione di provvedimenti urgenti).

In ogni caso, restano ovviamente ferme le disposizioni relative al contatto con il PM di turno esterno contenute nella direttiva 1/2024”.

Si ribadisce, dunque, anche in questa sede che:

- 1) deve essere rispettata la volontà della persona offesa;
- 2) la P.G. deve procedere alla verbalizzazione puntuale della richiesta della persona offesa, come specificato in precedenza;
- 3) la trasmissione della notizia di reato al Pubblico Ministro deve essere immediata, come previsto dall’art. 347, comma 3, c.p.p.;
- 4) qualora la persona, nonostante la richiesta di essere sentita personalmente dal P.M., sia disponibile a rendere dichiarazioni alla polizia giudiziaria, si procederà immediatamente ad assumere le sommarie informazioni con le forme indicate e previste dalla direttiva 1/2024 e dall’art. 357, comma 3 ter, c.p.p. ed alla successiva tempestiva trasmissione della notizia di reato, ai sensi del richiamato art. 347, comma 3, c.p.p.

4 - Gli adempimenti della p.g. nella trasmissione della notizia di reato

Nella trasmissione della notizia di reato, che deve essere immediata e comunque tempestiva come imposto dall’art. 347, comma 3, c.p.p. e come indicato nella direttiva 1/2024, la Polizia Giudiziaria dovrà allegare il **nuovo modulo all. H)** in cui dà atto anche della consegna alla persona offesa del nuovo avviso con le informazioni introdotte dalla L. 181/25 (**modulo all. H.1)**)

Nella trasmissione alla Procura della Repubblica, si dovrà utilizzare il nuovo modulo **SCHEDE CNR VIOLENZA**, che sostituisce tutti i precedenti relativi alla materia violenza di genere, che consentirà agli uffici addetti alla ricezione atti ed al Pubblico Ministero di selezionare



immediatamente le notizie di reato in cui vi sia la richiesta della persona offesa di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero.

Sarà onere della Polizia Giudiziaria che trasmette la notizia di reato barrare l'apposita casella in cui si evidenzia la richiesta della persona offesa; di seguito, per una migliore comprensione si riporta l'estratto del modulo a cui ci si riferisce:

RICHIESTA DELLA P.O. DI ESSERE ASCOLTATA DAL P.M.

SI (indicare solo in caso vi sia richiesta)

5 - Conclusioni

- a) La legge 181/25 specifica gli obblighi informativi in capo alla Polizia Giudiziaria non solo nella fase del primo contatto con la vittima del reato, ma anche in quella successiva e relativa alla fase cautelare, che riveste particolare importanza sotto il profilo della tutela della vittima del reato; si rinvia sul punto agli artt. 299, 309, 310 c.p.p., come modificati.
- b) Nella fase del primo contatto con la vittima del reato, la Polizia Giudiziaria informerà la stessa dei nuovi diritti e delle nuove facoltà mediante la consegna (e sintetica spiegazione di quanto contenuto) dei moduli all.ti H), H.1) e della guida “VITTIME DI REATO – MAI PIU’ SOLE”.
- c) Nel caso in cui la vittima chieda di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero, la Polizia Giudiziaria dovrà specificare nel verbale la dichiarazione e le ragioni della richiesta.
- d) Qualora la vittima del reato sia comunque disponibile a rendere dichiarazioni, la polizia giudiziaria procederà immediatamente ad assumere le sommatorie informazioni con le forme indicate e previste dalla direttiva 1/2024 e dall'art. 357, comma 3 ter, c.p.p.
- e) Si procederà in seguito alla tempestiva trasmissione della notizia di reato, ai sensi dell'art. 347, comma 3, c.p.p., utilizzando il modulo SCHEDA CNR VIOLENZA in cui dovrà essere barrata la specifica casella in caso di richiesta della vittima di essere sentita personalmente dal Pubblico Ministero.

Per tutto ciò non espressamente previsto nella presente direttiva continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella direttiva 1/2024 (aggiornamento del 24/5/24).

I responsabili dei comandi e degli uffici di Polizia Giudiziaria destinatari hanno il compito di vigilare sull'esatto adempimento della direttiva impartita e sul corretto utilizzo della modulistica come sopra aggiornata e che si allega.

Al fine di agevolare l'attività della Polizia Giudiziaria nella trasmissione della notizia di reato, di seguito sono indicati e trasmessi tutti gli allegati di riferimento per la materia attualmente vigenti e, ove necessario, aggiornati:

- **Allegato A**, **sommatorie linee guida di intervento per operatori che intervengono nei casi di violenza di genere, domestica e contro le donne** a seguito di: 1) contatto telefonico, 2) sul luogo, 3) presso il comando di Polizia Giudiziaria;



- **Allegato B (soppresso)**;
- **Allegato C (formato word)**, schema di domande per la P.G.: serie di domande da rivolgere alla persona offesa relativamente al delitto denunciato al momento della redazione della denuncia in modo tale da raccogliere il maggior numero di informazioni possibili;
- **Allegato D (formato word)**, schema di annotazione di servizio: documento che deve essere compilato dagli agenti di P.G. che effettuano il sopralluogo di iniziativa, in modo tale da dare conto delle attività svolte sino a quel momento;
- **Allegato E)**, schema di attività della Polizia Giudiziaria nella flagranza o quasi flagranza del reato;
- **Allegato F)**, procedure per l'intervento sul posto delle pattuglie: documento riepilogativo e sintetico dell'attività da svolgere;
- **Allegato G) (formato word)**, scheda di accompagnamento della C.N.R., redatta e firmata dall'Ufficiale di P.G. che riceve la notizia di Reato o dal Responsabile dell'Ufficio di P.G.;
- **Allegato H) (formato word) [AGGIORNATO DALLA PRESENTE DIRETTIVA]**, consegna della guida "Mai più sole" e altre informazioni date alla parte offesa;
- **Allegato H.1) (formato word) [NUOVO MODULO PREVISTO DALLA PRESENTE DIRETTIVA]**, da consegnare alla persona offesa;
- **Allegato I**, Guida alla rilevazione di indicatori e fattori di rischio per il contrasto alla violenza domestica e nei confronti delle donne;
- **Allegato L (formato word)**, format per la comunicazione ai servizi sociali
- **"SCHEDA CNR VIOLENZA"** per la trasmissione delle notizie di reato nella materia violenza di genere;
- **Guida "VITTIME DI REATO – MAI PIU' SOLE"**, versione settembre 2024, in formato pdf

Comunicazioni

Le presente direttiva viene inviata:

- a) al Sig. Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, per dovere d'Ufficio e opportuna conoscenza;
- b) alle colleghe e ai colleghi;
- c) al sig. Questore di Roma per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione della Squadra Mobile specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- d) al sig. Comandante provinciale di Carabinieri di Roma, per opportuna conoscenza e per assicurarne la conoscenza da parte della sezione operativa specializzata nella trattazione dei reati di violenza di genere;
- e) ai sig.ri Comandanti dei Gruppi dei Carabinieri di Frascati e Ostia per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli;
- f) ai sig.ri Comandanti dei Gruppi della Guardia di Finanza di Guidonia Montecelio e Frascati per opportuna conoscenza e quali destinatari della direttiva nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza anche su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli,



con preghiera di trasmissione ai Comandanti delle Compagnie dipendenti nel circondario della Procura di Tivoli

- g) ai sig.ri Dirigenti dei Commissariati di Polizia di Stato, quali destinatari della direttiva nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza, esclusiva o parziale, su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli
- h) ai sig.ri Comandanti delle Compagnie Carabinieri:
 - quali destinatari della direttiva nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli
 - con preghiera di inviarla ai Comandanti delle Stazioni Carabinieri dipendenti con competenza su comuni che rientrano nel circondario della Procura di Tivoli
- i) ai sig.ri Comandanti della Polizia Locale di Tivoli, Guidonia, Monterotondo, Palestrina e Subiaco (comuni ove sono ubicati comandi Compagnia o Tenenze)
- j) ai Responsabili delle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura per opportuna conoscenza
- k) alla Sezione P.G. “GRUPPO UNO”
- l) al Responsabile dell’Ufficio Primi Atti
- m) ai Responsabili delle Segreterie ed al personale di polizia giudiziaria del GRUPPO UNO, direttamente interessato
- n) ai Responsabili delle Segreterie ed al personale di polizia giudiziaria dei GRUPPI DUE e TRE, per opportuna conoscenza
- o) al personale addetto alla Segreteria del Procuratore, per gli adempimenti di competenza e per le attività istituzionali di coordinamento.

Le presente direttiva viene inserita nel sito web della Procura della Repubblica di Tivoli, nelle seguenti sezioni: “Contrasto alla violenza di genere” e “Documenti/Direttive alla polizia giudiziaria”.

Tivoli, 18/02/2026

Il Procuratore della Repubblica
- Dr. Andrea Calice -